



**Comitato Regionale Toscano**  
**Via Irlanda, 5 – 50126 Firenze**  
[toscana@fitet.org](mailto:toscana@fitet.org) – [toscana@pec.fitet.org](mailto:toscana@pec.fitet.org)  
<http://toscana.fitet.org>

Protocollo: **GST 2022/003**

Firenze, 16 Marzo 2022

**Oggetto: Delibera Giudice Sportivo Territoriale**

### **IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

in relazione all'incontro di Campionato di serie C femminile girone A, della corrente stagione agonistica, in programma a Lucca per il giorno 13 marzo 2022, alle ore 15.00, fra C.I.A.T.T. Prato e Donatori di Sangue Fratres Cascina dato che:

- la squadra C.I.A.T.T. Prato non si è presentata all'incontro;

### **VISTO**

il Regolamento Nazionale Gare a squadre- parte generale- che riporta testualmente all'art. 23: "Rinuncia agli incontri di campionato" con l'accortezza di considerare la Commissione Regionale Gare a Squadre al posto della C.N.G.S.:

*1. - L'eventuale rinuncia a disputare un incontro di qualsiasi fase di campionato deve essere comunicata per iscritto e pervenire con ogni mezzo alla C.N.G.S., con le motivazioni addotte per la rinuncia almeno 48 ore prima dell'orario di inizio dell'incontro. La C.N.G.S. stessa provvede, con i mezzi più idonei, ad avvisare la squadra avversaria ed il personale arbitrale designato che l'incontro è annullato.*

*2. - Finché non perviene dalla C.N.G.S. la comunicazione ufficiale di annullamento dell'incontro, tanto la squadra avversaria quanto il personale arbitrale sono tenuti a presentarsi egualmente in campo.*

*3. - Se la comunicazione di rinuncia non perviene alla C.N.G.S. almeno 48 ore prima dell'orario di inizio dell'incontro, ove non sia possibile avvertire dell'annullamento dell'incontro, sia la squadra avversaria che il personale arbitrale prima della loro partenza, e se essi, in tutto o in parte, si presentano in campo, le spese relative di trasferta sono poste a carico della rinunciataria. L'eventuale rimborso delle spese sostenute dalla squadra avversaria potrà essere richiesto alla C.N.G.S., previa presentazione della relativa documentazione. Tale rimborso non potrà, comunque, essere superiore all'ammenda del successivo comma 4 lettera c).*

*4. - La rinuncia ad un solo incontro, a condizione che sia stata presentata secondo le norme del comma 1, è sanzionata con:*

- a) la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla sua formula di svolgimento;
- b) la penalizzazione di un punto in classifica;
- c) l'ammenda pari all'importo di tre volte la tassa di iscrizione.

Il pagamento della/e ammenda/e dovrà avvenire come disposto all'articolo 7 comma 3.

5. - Quando è già stata sanzionata una prima rinuncia come indicato al comma 3, la rinuncia ad un secondo qualsiasi incontro del campionato è sanzionata con:

- a) l'esclusione della rinunciataria dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale;
- b) il pagamento delle spese eventualmente sostenute dal personale arbitrale;
- c) l'ammenda pari all'importo di tre volte la tassa di iscrizione. Eventuale rimborso delle spese sostenute dalla squadra avversaria potrà essere richiesto alla C.N.G.S., previa presentazione della relativa documentazione, secondo quanto previsto al comma 3;
- d) la squadra rinunciataria è retrocessa, nella stagione successiva, nel livello di Campionato Regionale più basso esistente;

6. - La rinuncia senza preavviso, anche se costituisce la prima rinuncia, e la rinuncia al campionato quando esso è già iniziato, sono sanzionate come indicato al comma 5.

### TENUTO CONTO COME CONDIZIONI ATTENUANTI

- La formula della competizione era a concentramenti e, per fortuna, la squadra avversaria avrebbe dovuto partecipare ad un incontro successivo alle ore 18;
- Non era presente un giudice arbitro designato dal Fiduciario Arbitri Regionale;
- La data del concentramento era stata posticipata causa sospensione COVID-19 dal mese di gennaio al mese di marzo, anche se ne era stata data comunicazione a tutti i partecipanti;

### DELIBERA

- La non esclusione dal campionato della squadra C.I.A.T.T. Prato;
- la perdita dell'incontro per la squadra C.I.A.T.T. Prato con il punteggio a lei più sfavorevole di 5-0 e 1 punto di penalità in classifica;
- un'ammenda di 30 Euro pari alla tassa di iscrizione al campionato;
- di non richiedere le spese relative alla trasferta della squadra Donatori di Sangue Fratres Cascina e del giudice arbitro, tenendo conto delle precedenti condizioni attenuanti.

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Laura Figlini

